

Una sfera privata, non sfera autonoma e qualunque vigore ha, è dialetticamente legata alla stessa costituzione di una sfera pubblica. Ma l'odierna esolizione del privato in che termini incide sul tessuto delle relazioni sociali e pubbliche? In quale misura disegna lo schema sociale su cui la regolazione pubblica deve fondarsi? E ancora, in che termini la società digitale del controllo, determina la riduzione della percezione soggettiva di un'eventuale sfera privata? In che termini determina l'espansione abnorme della sfera pubblica con la paradossale conseguenza di un mondo, o vita interamente pubblica e quindi per nulla pubblica? A partire, tra gli altri, da tali spunti, in questo numero si dà vita ad una riflessione sulla tenuta odierna delle categorie di pubblico e privato, quali fondamenti dell'avviso sociale e istituzionale moderno.

*Alessio Lo Giudice,*  
Quel diritto di essere lasciati soli

Il quaderno

*Salvatore Amato,*  
Appunti su *aïdôs* e privacy

*Vittorio Colomba e Gianfrancesco Zanetti,*  
Aspetti problematici della nozione di privacy  
da un punto di vista filosofico-giuridico

*Realino Marra,*  
Mondo sociale e mondo della vita. La teoria  
dell'azione tra filosofia e sociologia

*Giovanni Bombelli,*  
Privato, pubblico, istituzione, virtuale. "Me"  
e gli "altri"

*Lucio Franzese,*  
Bene comune, al di là di privato e pubblico

*Francesco D'Agostino,*  
La giustizia tributaria tra pubblico e privato

*Claudia Quelle,*  
Privacy, Proceduralism and Self-Regulation  
in Data Protection Law

Le recensioni

*Gustavo Zagrebelsky, Diritti per forza,* Einaudi,  
Torino 2017  
di *Elisabetta Arcuri*

*Giovanni Tuzet, Filosofia della prova giuridica,*  
seconda edizione, Giappichelli, Torino 2016  
di *Irene Russo*

*Fabio Ciaramelli, Il dilemma di Antigone,*  
Giappichelli, Torino 2016  
di *Pierluca Castelli*

*S. Ferlito, Il volto beffardo del diritto. Ragione  
economica e giustizia,* Mimesis, Milano-Udine  
2016  
di *Marisa Meli*



Giovanni Tuzet, *Filosofia della prova giuridica*, seconda edizione, Giappichelli, Torino 2016

Nonostante il suo "considerevole interesse teorico" e la sua "grande importanza pratica" il tema della prova giuridica non è stato ancora oggetto di una sufficiente attenzione da parte dei filosofi e dei teorici del diritto, specialmente in Italia. È da questa considerazione che prende le mosse questo lavoro di Giovanni Tuzet, il cui scopo principale è appunto quello di colmare questa lacuna, sottolineando la rilevanza filosofica del tema della prova e il collegamento tra dimensione pratica e profili teorici.

L'intento è quello di affrontare i problemi relativi all'effettiva ricostruzione del fatto di specie da giudicare, cercando di comprendere *cosa* deve essere provato, *come* deve essere fatto e *perché*. È essenzialmente intorno a questi nodi concettuali che ruota il testo in esame.

La prima parte si occupa di definire l'oggetto della prova, che viene analizzato dal punto di vista dell'ermeneutica giuridica. Si riconosce, certo, a Gadamer il merito di avere profondamente "influenzato" l'ermeneutica contemporanea, anche giuridica, pur non mancando di precisare come quest'ultima «non è solo un modello di come i giudici abitualmente operano [...] ma anche di come è bene che lo facciano» (p. 16). Si sottolinea in tal modo il nesso dialettico sussistente tra "comprensione" e "spiegazione". Tale dialettica, nella prospettiva dell'ermeneutica giuridica, si realizza, com'è noto, attraverso un "movimento circolare" tra fatto concreto e norma giuridica, che comporta non solo un approfondimento di entrambi, ma, altresì, un procedere verso livelli nuovi e progressivi di comprensione, escludendo, quindi, un mero ritorno al punto di partenza. In questa fase, pertanto, i momenti della precomprensione e del circolo ermeneutico assumono, un ruolo fondamentale, in quanto consentono di qualificare giuridicamente i fatti e di sussumerli sotto una norma giuridica. La dialettica tra norma e fatto si riscontra anche in ambito processuale, atteso che siffatto modello non concerne un'attività individuale del giudice singolo chiamato a giudicare di un caso, bensì si svolge in un contesto – quello del processo – che è appunto dialettico per antonomasia.

Fermo l'ambito processuale, Tuzet scrive: «L'attività svolta dai soggetti che partecipano al processo può indurre la teoria ad adottare un distinto approccio al ragionamento giuridico e in particolare alla ricostruzione (o costruzione) dei fatti: quello delle narrazioni processuali. Secondo questa prospettiva, i fatti [...] vengono ricostruiti tramite *narrazioni* di quanto è accaduto...» (pp. 27-28). Come altri autori, anche Tuzet ha cura di specificare la forma delle narrazioni nel contesto giuridico. Lo stesso le mette, pertanto, a confronto con quelle letterarie e storiche,

al fine di delinearne le peculiarità fondamentali. Nello specifico, le narrazioni processuali hanno una pretesa veritativa, che esclude che un fatto può dirsi provato se non corrisponde alla realtà, pretesa, quest'ultima, non riscontrabile in quelle letterarie, che invece trattano di finzione. In modo analogo, differiscono da quelle storiche poiché, anche se entrambe mirano ad accertare la verità degli avvenimenti, solo le narrazioni processuali devono giungere – nel rispetto delle regole del processo – ad una decisione del giudice, non anche quelle storiche. È proprio la pretesa veritativa, che caratterizza le narrazioni processuali, a rappresentare lo scopo principale della prova.

Inevitabile chiedersi, a questo punto, "che cos'è la verità", e infatti è proprio da questo interrogativo che prende le mosse il VII capitolo.

Si parte dalla concezione aristotelica della verità come "corrispondenza" e la si analizza anche con riferimento alla cd. concezione semantica propria della filosofia del novecento, cercando di tenere ben salda la distinzione tra significato di verità e criteri di verità. Come scrive Tuzet, «Una volta che si ha chiaro il significato di "vero" si può procedere a un esame dei criteri con cui stabilire se un particolare enunciato è vero, mentre è insensato interrogarsi sui criteri di qualcosa di cui non si ha chiaro il senso» (pp. 70-71).

Il nodo della questione consiste nel cercare di comprendere se la nozione di verità come corrispondenza possa assurgere ad ideale regolativo del processo e, se sì, come.

Viene sottolineata l'importanza della concezione corrispondentista della verità in ambito processuale che, seppure di non facile realizzazione a causa di quell'incertezza insita all'attività probatoria stessa, deve tuttavia servire quale ideale regolativo del processo medesimo. Su questa base si articola il ragionamento probatorio, diretto a scoprire la verità, seppure entro i limiti del processo e nel rispetto delle sue regole.

«Una delle caratteristiche distintive delle narrazioni processuali, o almeno di quelle giudiziali, è che devono essere svolte in forma di ragionamento» (p. 119).

Com'è noto, nel ragionamento probatorio assumono importanza le prove, necessarie a ricostruire un accadimento. Nella prima fase si passa, infatti, *dalle prove*, immediatamente disponibili, *alle ipotesi* in grado di spiegare quanto accaduto. Per poi, *dalle ipotesi* così formulate, passare *alle prove*, diverse da quelle iniziali, in grado di confermare o smentire l'ipotesi originaria. Tuzet, in sintesi, così scrive: «si devono distinguere la fase delle ipotesi e la fase del loro controllo. Nella *fase di formazione* le inferenze sono sostanzialmente abduttive, mentre nella *fase di controllo* le inferenze probatorie sono deduttive quando verificano o falsificano un'ipotesi e sono ancora abduttive quando non possono che rafforzare o indebolire l'ipotesi senza provarla conclusivamente» (pp. 128-129).

Evidente, pertanto, l'esigenza di sviluppare un modello di ragionamento probatorio più complesso, che tenga conto di come la necessità di provare i fatti in giudizio riguardi indistintamente tutte le fasi del processo e non soltanto quella finale della decisione. Siffatte argomentazioni vengono chiarite non solo attraverso l'analisi teorica dell'attività probatoria, bensì anche con riferimento a casi concreti, quali il delitto di Cogne, quello di Avetrana ecc., evidenziando altresì il bisogno

di servirsi di legittimi interessi, nonostante le norme tra le parti.

Si individuano, nello deduttivo, "migliore spiegazione" delle considerazioni.

Il metodo, però, giudiziario.

Nonostante l'arrivata uno spiraglio di ragione razionale, si arriva a definire l'ordinamento, si vince, da un punto di vista critico.

Questi ultimi, il metodo di prova, finché matematico.

Nessun calcolo, guidarlo nella via, occasione di arbitrarietà, valutazione della decisione, sua colpevolezza.

In conclusione, che per chi pratica, che di difficile è.

A tenere in considerazione, migliore proprietà.

di servirsi di leggi scientifiche o di massime di esperienza per ricostruire i fatti. Ed ancora, interesse assume cercare di attribuire valore epistemico alla testimonianza nonostante le numerose difficoltà, unitamente all'importanza del contraddittorio tra le parti.

Si individuano, inoltre, diversi modelli di ragionamento probatorio – dal modello deduttivo a quello induttivo per finire con quello misto dell'inferenza alla "migliore spiegazione" – che vengono analizzati in chiave critica, anche alla luce delle considerazioni espresse da autori quali Paolo Comanducci e Luigi Ferrajoli.

Il metodo, pertanto, diventa importante per qualunque fase del procedimento giudiziario.

Nonostante le rappresentate difficoltà nel ricercare la "verità in giudizio", si ravvisa uno spiraglio di luce nella concreta possibilità di addivenire ad una "valutazione razionale" delle prove da parte del Giudice. Attraverso un excursus storico, si arriva a definire il concetto di "valutazione razionale" delle prove che, nel nostro ordinamento, significa che il Giudice deve valutarle secondo il proprio libero convincimento, da intendersi non quale intima convinzione bensì quale convincimento scevro da criteri di prova legale.

Questi ultimi, infatti, mirano ad attribuire un determinato valore ad ogni mezzo di prova, finendo per vincolare la valutazione del giudice ad un mero calcolo matematico.

Nessun calcolo, invece, bensì è il libero convincimento del giudice che deve guidarlo nella valutazione delle prove assunte. Valutazione che non vuole essere occasione di arbitrio, rimanendo comunque il giudice vincolato al dovere di motivazione della decisione presa, condannando l'imputato solo e tutte le volte in cui la sua colpevolezza può dirsi provata *oltre ogni ragionevole dubbio*.

In conclusione, sono tanti gli spunti di riflessione presenti in questo lavoro, anche per chi pratica le aule di giustizia, su di un argomento da sempre spinoso, oltre che di difficile trattazione.

A tenere insieme il tutto c'è uno spirito profondo, che forse è espresso nel modo migliore proprio dalla dedica iniziale "*A chi crede ancora nella giustizia*".

Irene Russo